



# **RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA AZIENDA AGRICOLA LOVATO GUIDO IN BASE ART.53 LR. 24/2017 PROCEDIMENTO UNICO AUTORIZZATIVO**

## **1. Premessa**

La presente relazione riguarda l'ampliamento dell'insediamento zootecnico avicolo destinato ad ospitare tacchini da ingrasso su lettiera, sito in Soliera (MO), condotto dalla Agricola Agricola Lovato Guido.

Per lo svolgimento di tale attività, l'azienda si presenta particolarmente strutturata, sia da un punto di vista tecnico-logistico, sia operativo, grazie innanzitutto ad una lunga esperienza nel settore e per il consolidamento della filiera di produzione.

Nell'ambito dei programmi di sviluppo aziendali il Committente ha ritenuto che ci siano i presupposti tecnico-operativi ed economici per ampliare il sito produttivo di Soliera (MO); tale sviluppo richiede la realizzazione di nuove strutture modulari prefabbricate che vanno ad aggiungersi ad altre strutture già presenti. L'aumento della capacità produttiva trova ragione d'essere nella necessità di realizzare indispensabili economie di scala nell'ambito dei processi gestionali, nello specifico nella disponibilità del fattore produttivo connesso alla manodopera impiegata ed alle risorse tecnico-logistiche utilizzate.

L'intervento oggetto della presente pratica edilizia è la realizzazione di n. 2 nuovi capannoni, ed un ampliamento a capannone esistente da adibirsi all'allevamento, in ampliamento a quello esistente sito nel Comune di Soliera Via Modena Carpi n° 361.

Si tiene a precisare che detto ampliamento è stato sottoposto a Screening preliminare e a richiesta Comunale di ampliamento mediante piano di sviluppo aziendale P.S.A., procedure le quali fanno capo ad un unico intervento unitario e parte integrante della presente richiesta di P.D.C. in base alle direttive impartite al procedimento unico di cui all'Art.57 della L.R. 24/2017

## **2. Ubicazione ed identificazione catastale**

L'edificio verrà realizzato, come menzionato precedentemente su un terreno individuato catastalmente al N.C.T. del comune di Soliera (MO) al Foglio 40 Mappale 144 (ampliamento mapp.109) e 146 (area di intervento nuovi capannoni).

## **3. Descrizione dell'intervento**

L'intervento di ampliamento in progetto andrà ad integrare il complesso aziendale con l'edificazione di 2 nuovi capannoni di medesime dimensioni ed un ampliamento ad unità esistente contraddistinta con il mappale 109, atti ad aumentare le potenzialità produttive dell'allevamento avicolo esistente.



I futuri capannoni sono stati progettati a ridosso di quelli già esistenti e saranno realizzati mediante l'utilizzo di strutture prefabbricate studiate appositamente per questo tipo di attività.

Le dimensioni, le caratteristiche, le forme architettoniche e l'orientamento dei capannoni di futura costruzione riprenderanno quelle degli edifici già esistenti in modo tale da uniformare l'ampliamento all'insediamento con la sola esclusione degli accorgimenti tecnologici che saranno implementati con utilizzo di ultime tecnologie presenti sul mercato.

Il progetto di ampliamento sarà localizzato all'interno dell'area coltivata a seminativo ad Ovest rispetto all'insediamento, individuata al catasto terreni del comune di Campogalliano (MO) al foglio 40 mappale 144-146.

I nuovi ricoveri saranno realizzati con basamento in soletta in calcestruzzo armato, struttura metallica (struttura portante, pilastri e travi in ferro) rivestita con pareti coibentate grazie a pannelli termoisolanti disposti sia sui muri perimetrali che sul soffitto.

La tipologia di costruzione rispecchierà quella tradizionale, già utilizzata per i fabbricati esistenti, con modesta altezza per facilitare il riscaldamento degli ambienti e la presenza uniforme di finestrate a nastro con elementi a comando elettronico in grado di recepire gli sbalzi termici interni e di conseguenza di sopperirvi mediante le aperture automatiche delle finestrate.

La struttura portante sarà costituita da elementi metallici a capriata di tipologia uguale all'esistente, sotto i quali vi è una fondazione a "T" rovesciata.

La pavimentazione verrà realizzata in calcestruzzo trattato in superficie al quarzo per renderlo impermeabile; la superficie calpestata dai tacchinotti sarà però costituita da una lettiera costituita da trucioli di legno e lolla di riso distribuite per assorbire le deiezioni e mantenere il piano di calpestio ad un livello di igiene adeguato.

All'interno di ogni fabbricato vi sarà un locale di limitate dimensioni destinato ad ospitare la sala macchine e le apparecchiature atte al controllo dei parametri ambientali del capannone, mentre la restante parte sarà demandata ad ospitare i tacchini in open space.

La copertura sarà realizzata in pannelli sandwich di colore grigio, lo stesso utilizzato per i capannoni esistenti.

Le caratteristiche dimensionali dei quattro capannoni in progetto sono le seguenti:

	Lunghezza (m)	Larghezza (m)	Superficie edificata (mq)
Capannone "A"	110,00	16,00	1.760 di cui utili <b>1.679,00</b>
Capannone "B"	110,00	16,00	1.760 di cui utili <b>1.679,00</b>
Capannone "C" (ampliamento mapp. 109)	45,36	15,89	720,77 di cui utili <b>709,00</b>

Superficie edificata in progetto totale : **4.067,00 mq di s.u.**



#### 4. Puntualizzazioni progettuali

##### **SUPERFICIE IMPERMEABILIZZATA**

Si precisa che in fase progettuale si sono dimensionate le piazzole in modo tale da sopperire ai dettami impartiti dal servizio veterinario in conformità alle direttive sanitarie legate agli allevamenti avicoli, che implicano la realizzazione di piazzali impermeabili in concomitanza delle zone lavorative "carico e scarico" come risulta dall'Ordinanza Ministeriale del Ministero della Salute.

Per tanto al fine di garantire BIOSICUREZZA si ci è attenuti a quanto riportato nell'allegato A che si riporta integralmente nella presente relazione esplicativa.

##### ***DIMENSIONI, NUMERO E MOMENTO DELL'INSTALLAZIONE DEI SILOS***

Al fine di un corretto dimensionamento dei silos si asserisce che il numero dei silos installati saranno verosimilmente n° 2 con il dimensionamento in altezza di ml.6.60 per una circonferenza di ml. 2.40. Si ritiene però importante precisare che su questo punto, visto l'avanzamento tecnologico del ciclo gestionale, questo tipo di manufatto possa di certo essere soggetto a variante dimensionale, in quanto tali manufatti vengono di fatto forniti dalle ditte appaltatrici le forniture di mangimi, al fine di verificare la filiera di alimentazione e lo standard qualitativo.



Tutto ciò premesso si allega lo stralcio riportato all'interno screening ove vengono riportanti le caratteristiche.

##### **CARATTERISTICHE DI STOCCAGGIO DEI SILOS AZIENDALI**

Il nuovo silos di stoccaggio da installare in azienda avrà l'altezza di 6,60 m dal suolo, uguale sia per modello sia per dimensione a quelli esistenti; l'accesso alla botola di caricamento posta in sommità al silos potrà avvenire mediante una scala marinara protetta, il diametro del foro della botola di caricamento sarà di 40 cm e protetto da apposito coperchio da aprire solamente durante le operazioni di carico. Il carico della cisterna richiede di salire solamente per l'apertura e la chiusura della botola poiché la proboscide può essere comandata da terra.

**serbatoi in vetroresina per lo stoccaggio di mangimi e prodotti alimentari industriali.**

I nostri silos sono leggeri, ermetici, offrono elevate resistenze meccaniche e un grande isolamento termico.



**Schema di riferimento per la misura dello spazio necessario all'installazione dei silos Serie Silver a 3 e 4 piedi.**




modello	caratteristiche			dimensioni in mm					
	m3	ton.*	piedi	A	B	C	D	E	F
SIL/2120	18	12	4	6600	1100	400	2450	3000	1800

In tutti i modelli il diametro bocca del terminale conico = 785 mm

\* I silos della Serie Silver sono progettati per contenere prodotti in polvere e granulati con ps 0,6 max

#### Serie Silver - terminali




cod. T/1  
Fondo con serranda a cassetto




cod. T/2 e T/3  
Riduzione fondo per impianti di distribuzione automatici diametro 54 cm e 44 cm




cod. T/4  
Scarico trasversale a gravità con innesto per tubo






cod. T/5  
Fondo per coclea inclinata da 0° a 30°



cod. T/6  
Fondo per coclea inclinata 45°



cod. T/7  
Fondo per coclea inclinata 75°





kit 01  
Scarico a caduta di gravità.

kit 02  
Scarico mediante coclea inclinata.

kit 03  
Scarico mediante tubo trasversale a caduta di gravità.



**TIPOLOGIA SILOS UTILIZZATI IN AZIENDA**





#### 5. PUNTUALIZZAZIONE SULLA RICHIESTA DI P.D.C.

Si tiene a precisare che al momento della conclusione del procedimento Unico autorizzativo in base All'Art. 53 della L.R. 24/2017, il presente P.D.C. interesserà la costruzione degli edifici in STEPP separati, al fine di suddividere l'impegno economico aziendale, costruendo gli immobili in tempi diversi.

Per questo fine si richiede che il Codesto P.D.C, al momento del suo rilascio sia rivolto al solo capannone "B", sia come autorizzazione che chiaramente al fine del computo degli oneri dovuti. Rimane inteso che al momento della volontà aziendale di procedere allo stepp successivo, sarà presentato nuovo P.D.C. legato al medesimo procedimento autorizzativo di P.S.A.

Al fine di una migliore chiarezza procedurale , essendo in contesto di presentazione congiunta di P.S.A. la modulistica regionale è stata compilata tenendo in considerazione tutti i Capannoni oggetto di richiesta; rimane inteso che la presente richiesta di rilascio interessa unicamente il primo capannone oggetto di edificazione "B".

**SI SPECIFICA CHE LA POSSIBILITA' DI EDIFICARE E' SUBORDINATA ALL'APPROVAZIONE DEL P.S.A. SCREENING, FACENTI PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE PRATICA, ULTERIORI DATI METRICI SONO ESPLICITAMENTE RIPORTATI ALL'INTERNO DELLA MODULISTICA REGIONALE A COMPLETAMENTO DE P.D.C..**

Per tutto quello non espressamente menzionato nella presente relazione si rimanda agli allegati inseriti nella procedura unificata di Screening e P.S.A. nei quali vengono spiegati le procedure e gli aspetti di dettaglio del funzionamento del processo produttivo, oltre alla descrizione delle attrezzature previste.

Modena lì 04/11/2020

Firme:

Progettista architettonico:

Mirko Geom. Zanoli

# **MINISTERO DELLA SALUTE**

**ORDINANZA 3 dicembre 2010**

**Proroga e modifica dell'ordinanza 26 agosto 2005, e successive modifiche, concernente: «Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile». (10°15553)**

## ***IL MINISTRO DELLA SALUTE***

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante: «Istituzione del Ministero della salute e l'incremento del numero complessivo dei sottosegretari di Stato»;

Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, ed in particolare l'art. 2, commi 2 e 5;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, recante «Attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE»;

Visto il Regolamento (CE) n. 853 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

## **Vista la decisione della Commissione 2010/367 del 25 giugno 2010**

sull'attuazione, da parte degli Stati membri, di programmi di sorveglianza dell'influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici;

Vista la decisione della Commissione, 2009/818/CE del 6 novembre 2009, che modifica le decisioni 2005/692/CE, 2005/731/CE, 2005/734/CE

e 2007/25/CE, relative all'influenza aviaria per quanto riguarda il loro periodo di applicazione, e vista in particolare la decisione 2005/734/CE recante: «Decisione della Commissione che istituisce misure di biosicurezza per ridurre il rischio di trasmissione dell'influenza A, sottotipo H5N1, dai volatili che vivono allo stato selvatico al pollame e ad altri volatili in cattività, e che prevede un sistema di individuazione precoce nelle zone particolarmente a rischio» e, in particolare l'art. 1, paragrafo 4;

Viste le raccomandazioni del Comitato scientifico della Unione europea del 25 agosto 2005;

Vista l'ordinanza 26 agosto 2005 del Ministro della salute, concernente «Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile», pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 settembre 2005, n.204, come modificata dalle ordinanze 10 ottobre 2005 e 19 ottobre 2005 del Ministro della salute;

Vista l'ordinanza del 22 ottobre 2005 del Ministro della salute recante «Misure ulteriori di polizia veterinaria contro l'influenza aviaria» per i Servizi veterinari delle Regioni e delle Province autonome;

Vista l'ordinanza 21 dicembre 2007 del Ministro della salute di proroga dei termini previsti all'ordinanza 26 agosto 2005 e successive modifiche ed integrazioni pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 26 febbraio 2008, n. 48;

Vista l'ordinanza 16 dicembre 2008 del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali recante «Proroga dell'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005 e successive modifiche pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 3 febbraio 2009, n. 27;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, recante: «Attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali»;

Visto il decreto del Ministro della salute 7 marzo 2008 recante «Organizzazione e funzioni del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e dell'Unità centrale di crisi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 152 del 1° luglio 2008;

Visto il decreto del Ministro della salute 25 giugno 2010 recante «Misure di prevenzione, controllo e sorveglianza del settore avicolo rurale» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 196 del 23 agosto 2010;

Considerato quanto riportato nei documenti del World Health Organization «Avian influenza: assessing the pandemic threat» dell'anno 2005 e «Questions and answers on avian influenza» dell'anno

2006, nonché nel report dell'EFSA «Food as a possible source of infection with highly pathogenic avian influenza viruses for human and other mammals», pubblicato nell'anno 2006, relativamente ai

rischi di contagio per l'uomo attraverso l'assunzione di carni crude e prodotti a base di carne cruda provenienti da pollame infetto da virus dell'influenza aviaria e tenuto conto che a livello

internazionale la malattia dell'influenza aviaria è ancora diffusa e che, quindi, si rende necessario mantenere elevato il sistema di controllo e di tracciabilità»;

Considerato che la Commissione europea raccomanda agli Stati membri di prorogare l'attuazione delle misure di protezione e sorveglianza adottate, a partire dal 2005 per far fronte al significativo rischio

rappresentato dalla propagazione del virus influenzale tipo A, sottotipo H5N1 ad alta patogenicità linea asiatica, in ultimo richiamate dalla già citata decisione della Commissione 2009/818 del 6 novembre 2009;

Rilevata la necessità di riesaminare, secondo la Decisione 2005/734/CE sopra citata, le norme sulla biosicurezza sino ad ora adottate in funzione della situazione epidemiologica, tenuto conto delle attività svolte, al fine di suddividere il territorio sulla base dell'analisi del rischio, nonché di abrogare alcune misure di polizia veterinaria considerate superate;

Rilevato, altresì, che le misure previste oltre ad essere finalizzate al mantenimento di un livello elevato di vigilanza e alla messa in atto di un rapido sistema di allerta per far fronte alla malattia, sono volte, in particolare, all'attuazione di misure di biosicurezza e censimento del patrimonio avicolo, ivi compreso quello appartenente alla filiera rurale, valutato quale strumento indispensabile per la corretta gestione dei sistemi di epidemio-sorveglianza;

Ravvisata la necessità di dover confermare per le carni fresche disciplinate dalla predetta ordinanza del 26 agosto 2005, le misure sanitarie attinenti all'etichettatura di origine ivi previste, allo scopo di assicurare alle autorità ed ai servizi addetti ai controlli e alla vigilanza, nonché agli



operatori del settore alimentare di rintracciare con immediatezza e la massima tempestività i prodotti che presentano un rischio per la salute in ogni fase del processo produttivo;

Ravvisata, altresì, la necessità di dover confermare le misure di polizia veterinaria per le aziende di volatili da cortile, relativamente all'obbligo di registrazione, alle misure di quarantena ed ai controlli, disciplinate dalla predetta ordinanza del 26 agosto 2005 e successive modifiche, allo scopo di ridurre il rischio di trasmissione del virus influenzale;

Considerato il venir meno delle condizioni per le quali è stata adottata l'ordinanza ministeriale del 22 ottobre 2005, eccezion fatta per le prescrizioni in materia di monitoraggio sulla popolazione dei volatili selvatici e per l'identificazione delle aziende rurali e industriali che sulla base dell'analisi del rischio devono essere sottoposte a misure di biosicurezza, a seguito della mutata situazione epidemiologica;

Ritenuto necessario armonizzare le misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile, ivi compresi gli allegati, contenute nelle ordinanze ministeriali del 26 agosto 2005, e successive modifiche, e del 22 ottobre 2005;

Sentite le regioni e province autonome di Trento e Bolzano e le Associazioni di categoria del settore avicolo;

Sentito il Centro nazionale di referenza per l'influenza aviaria presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie;

Acquisito il parere tecnico del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali - Direzione strategica - emesso in data 6 ottobre 2010, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decretollegislativo 25 gennaio 2010, n. 9;

Ordina:

#### Art. 1

1. All'ordinanza del Ministro della salute del 26 agosto 2005 e sue modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'art. 5 sono aggiunti i seguenti articoli:

«Art. 5-bis (Monitoraggio e controllo della fauna selvatica e popolazione avicola domestica). - 1. Il monitoraggio ed il controllo della fauna selvatica e della popolazione avicola domestica vengono effettuati secondo le prescrizioni contenute nell'Allegato B) della presente ordinanza.

2. In base ai risultati dei controlli effettuati ai sensi del comma 1 del presente articolo e in funzione dell'eventuale rischio rilevato, potrà essere disposta la limitazione dell'attività venatoria.

Art. 5-ter (Aree ad elevato rischio). - 1. Le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, a seguito della valutazione del rischio di introduzione del virus dell'influenza aviaria, accertato in applicazione dei criteri di cui all'Allegato C) della presente ordinanza, individuano gli allevamenti all'aperto, sia rurali che industriali, che devono essere sottoposti a misure di biosicurezza contenute nell'Allegato A della presente ordinanza.

2. Sono obbligatorie reti antipassero per tutti gli allevamenti identificati a rischio, ai sensi del comma 1 del presente articolo, al fine di evitare contatti di volatili domestici con i selvatici e, in particolare, tra anatidi domestici e avifauna selvatica e tra anatidi e altre specie di volatili.

3. I servizi veterinari delle ASL devono effettuare idonei sopralluoghi per verificare la corretta attuazione delle misure previste al presente articolo.

Art. 5-quater (Biosicurezza - deroghe). - 1. Il Ministero della salute, con provvedimento del Direttore generale della sanità animale e del farmaco veterinario, concede le deroghe contenute nell'Allegato A) - paragrafi "Norme di conduzione", punto 6 e "Pulizie e disinfezioni" punto 4, alle regioni o province autonome di Trento e di Bolzano che ne fanno richiesta con istanza scritta, da trasmettere al Ministero della salute - Direzione generale della

sanita' animale e del farmaco veterinario, previo parere favorevole dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, sede del Centro di referenza nazionale per l'influenza aviaria, e corredata di una relazione tecnica di valutazione del rischio effettuata dalla regione o provincia autonoma interessata.»;

- b) l'Allegato A) e' sostituito dall'Allegato A) alla presente ordinanza;
- c) sono aggiunti gli allegati B) e C).

## **Art. 2**

### **1. *Il termine di validita' dell'ordinanza del Ministro della salute***

26 agosto 2005 e successive modifiche e' prorogato al 31 dicembre 2012.

### **2. *La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2011.***

La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2010

**OM 3 DICEMBRE 2010**

**ALLEGATO A**

## **BIOSICUREZZA NEGLI ALLEVAMENTI AVICOLI**

Requisiti strutturali degli allevamenti

1. I locali di allevamento devono essere dotati di:

- pavimento in cemento o in materiale lavabile per facilitare le operazioni di pulizia e disinfezione, fatta eccezione dei parchetti esterni;
- pareti e soffitti lavabili;
- attrezzature lavabili e disinfettabili;
- efficaci reti antipassero su tutte le aperture ad esclusione dei capannoni dotati di parchetti esterni.

I capannoni devono altresì essere dotati di chiusure adeguate.

2. Tutti gli allevamenti devono possedere:

- a) barriere posizionate all'ingresso idonee ad evitare l'accesso incontrollato di automezzi (cancelli o sbarre mobili);

- b) piazzole di carico e scarico dei materiali d'uso e degli animali, posizionate agli ingressi dei capannoni, lavabili, disinfettabili e i dimensioni minime pari all'apertura del capannone nonche' dotate i un fondo solido ben mantenuto;
  - c) un sistema di caricamento del mangime dall'esterno della recinzione per i nuovi fabbricati destinati all'allevamento dei riproduttori;
  - d) una superficie larga un metro lungo tutta la lunghezza esterna del caannone che dovra' essere mantenuta sempre pulita;
  - e) aree di stoccaggio dei materiali d'uso (lettiere vergini, mezzi meccanici ecc.) dotate di impianti di protezione;
  - f) una zona filtro dotata di spogliatoio, lavandini e detergenti all'entrata di ogni azienda; deve essere prevista una dotazione di calzature e tute specifiche. Ogni area deve essere identificata mediante cartelli di divieto di accesso agli estranei;
  - g) attrezzature d'allevamento e di carico (muletti, pale, nastri e macchine di carico etc.); nel caso in cui dette attrezzature siano utilizzate da piu' aziende, esse devono essere sottoposte ad accurato lavaggio e disinfezione ad ogni ingresso ed uscita dalle diverse aziende;
  - h) uno spazio per il deposito temporaneo dei rifiuti; non e' ammesso accumulo di qualsiasi materiale nelle zone attigue ai capannoni.
3. Negli allevamenti di svezzamento ogni ambiente deve essere delimitato da pareti e dotato di proprio accesso indipendente, anche nel caso confini su uno o piu' lati con altre unita' produttive.

### **Norme di conduzione**

1. E' fatto obbligo al detentore dell'allevamento di:
  - a) vietare l'ingresso a persone estranee. In deroga alla presente lettera, negli allevamenti di svezzamento, il responsabile deve limitare il piu' possibile l'accesso ad estranei evitando il contatto diretto con i volatili, e comunque, obbligando l'uso di calzari, camici, tute e cappelli;
  - b) dotare il personale di vestiario pulito per ogni intervento da effettuare in allevamento;
  - c) consentire l'accesso all'area circostante i capannoni, solo agli automezzi destinati all'attivitaa' di allevamento e previa accurata disinfezione del mezzo all'ingresso in azienda;
  - d) registrare tutti i movimenti in uscita e in ingresso dall'azienda del personale (indicandone le mansioni), degli animali, delle attrezzature e degli automezzi;
  - e) predisporre un programma di derattizzazione e lotta agli insetti nocivi;
  - f) vietare al personale che opera nell'allevamento di detenere volatili propri.
2. Per l'imballaggio ed il trasporto delle uova da cova e da consumo deve essere utilizzato esclusivamente materiale monouso o materiale lavabile e disinfettabile.
3. Il detentore deve verificare, tramite apposita scheda, l'avvenuta disinfezione dell'automezzo presso il mangimificio, che dovra' avvenire almeno con cadenza settimanale. La disinfezione deve essere attestata dal tagliando allegato ai documenti di accompagnamento.
4. Gli automezzi destinati al trasporto degli animali al macello devono essere accuratamente lavati e disinfettati presso l'impianto di macellazione dopo ogni scarico. Deve essere posta particolare attenzione al lavaggio delle gabbie. A tal fine deve essere predisposto un protocollo di sanificazione approvato dal Servizio Veterinario e inserito nel manuale di autocontrollo del macello.
5. Negli allevamenti di tacchini da carne di tipo intensivo e' consentito esclusivamente l'accasamento di tacchinotti di un giorno provenienti direttamente da un incubatoio.

6. In deroga al precedente paragrafo, e' consentito l'accasamento di tacchinotti di eta' superiore ad un giorno, esclusivamente nelle aree del territorio non incluse nell'elenco delle "aree ad elevato rischio" individuate secondo i criteri di cui all'Allegato C).
7. Il carico dei tacchini al macello deve essere effettuato nell'arco di un tempo massimo di 10 giorni.
8. Negli allevamenti avicoli, situati al di fuori di zone soggette a provvedimenti restrittivi per malattie infettive e diffuse dei volatili, dopo la verifica della scrupolosa applicazione dei requisiti strumentali e gestionali di biosicurezza prescritti e l'attuazione di efficaci controlli sanitari, i Servizi Veterinari possono autorizzare il carico degli animali, per il successivo inoltro al macello, in piu' soluzioni.

### **Pulizie e disinfezioni**

1. Alla fine di ogni ciclo produttivo e prima dell'inizio del successivo, i locali e le attrezzature devono essere accuratamente sottoposti a pulizia e disinfezione. I sili devono essere puliti e disinfettati ad ogni nuovo ingresso di animali.
2. In deroga al precedente punto 1, negli allevamenti di svezzamento la pulizia e disinfezione dei sili e dei capannoni deve essere effettuata almeno una volta l'anno.
3. L'immissione di nuovi volatili deve essere effettuata nel rispetto del vuoto biologico. Dal giorno di svuotamento dell'allevamento a quello di immissione di nuovi volatili devono trascorrere almeno:
  - 7 giorni: per i polli da carne;
  - 21 giorni: per i tacchini, le anatre destinate alla produzione di carne e per i riproduttori in fase pollastra.
4. In deroga al precedente punto e' consentito ridurre il periodo del vuoto biologico per i tacchini a 14 giorni anziche' 21 giorni esclusivamente nelle aree del territorio non incluse nell'elenco delle "aree ad elevato rischio" individuate secondo i criteri di cui all'Allegato C)
5. Il vuoto biologico minimo da rispettare nelle unita' produttive delle altre aziende di allevamento e' il seguente:
  - 14 giorni per i galli golden e livornesi e le faraone destinate alla produzione di carne;
  - 21 giorni per le galline per uova da consumo (ovaiole);
  - 14 giorni per la selvaggina da penna;
  - 8 giorni per gli allevamenti di svezzamento.
6. Dopo le operazioni di pulizia e disinfezione, prima dell'inizio del nuovo ciclo, e' obbligatorio effettuare un vuoto sanitario di almeno 3 gg. dell'intero allevamento, o dell'unita' epidemiologica nel caso di animali da carne, e delle singole unita' produttive per le altre tipologie allevate.

### **Animali morti**

1. Per lo stoccaggio degli animali morti devono essere installate idonee celle di congelamento collocate all'esterno del perimetro dell'area di allevamento, assicurando che il ritiro sia effettuato da ditte regolarmente autorizzate. Le celle possono essere collocate anche all'interno degli impianti, a condizione che l'operazione di carico degli animali morti avvenga all'esterno dell'area di allevamento. La capienza delle celle deve essere proporzionale alle capacità produttive dell'allevamento e delle specie avicole allevate.
2. Al termine di ogni ciclo di allevamento gli animali morti devono essere inviati a stabilimenti autorizzati ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento degli animali morti;
3. In deroga a quanto previsto nei precedenti punti, e' consentito il carico delle carcasse anche durante il ciclo di allevamento nel caso di:
  - mortalita' eccezionale, anche non imputabile a malattie infettive, previa certificazione del Servizio Veterinario competente;
  - allevamenti con superficie dei locali superiore ai 10.000 mq., allevamenti a ciclo lungo (riproduzione) e allevamenti a ciclo continuo (galline ovaiole); detti impianti devono dotarsi di celle di congelamento che permettano il ritiro con cadenza superiore al mese nonche' gli allevamenti da svezzamento potranno usufruire del ritiro delle carcasse ad intervalli non inferiori al mese.

Detti animali morti devono essere trasportati ad impianti autorizzati ai sensi della vigente normativa in materia tramite mezzi autorizzati.

### **Gestione delle lettiera**

1. La lettiera e la pollina, se sottoposte a processo di maturazione, devono essere opportunamente stoccate presso l'allevamento cosi' come previsto dalla vigente normativa. Quando cio' non fosse possibile queste devono essere rimosse tramite ditte regolarmente autorizzate.
2. La lettiera deve essere asportata con automezzi a tenuta e coperti in modo da prevenire la dispersione della stessa.

### **Verifiche**

Il Servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale, nell'ambito dell'attivita' di controllo e vigilanza, e' incaricato della verifica della sussistenza dei requisiti strutturali e dell'applicazione delle norme gestionali contenute nel presente allegato.

## ALLEGATO B

### PIANO DI MONITORAGGIO STRAORDINARIO PER L'INFLUENZA AVIARIA

#### ***NELL'AVIFAUNA SELVATICA***

Al fine di individuare i fattori di rischio di introduzione dei virus influenzali nelle popolazioni di volatili domestici in aree umide del territorio nazionale, con particolare riferimento a quelle delle regioni Veneto e Lombardia, che si sono dimostrate ad elevato rischio di infezione, e cosi' identificare e attivare adeguate misure di prevenzione, verra' attivato un piano di monitoraggio nelle specie selvatiche durante le fasi di migrazione/svernamento (autunno/inverno).

Il piano di monitoraggio nazionale, che verterà coordinato dal Centro di Referenza Nazionale per l'influenza aviaria e attuato dall'ISPRA, si basa sulle seguenti linee guida concordate in ambito comunitario:

## **1. sorveglianza attiva su animali vivi o cacciati:**

- identificazione delle specie di uccelli selvatici in base ai flussi migratori (origine e rotte), presenza in Europa e possibili contatti con la popolazione avicola domestica;
- identificazione dei siti a rischio basata sulla possibilità di contatti tra le varie popolazioni di volatili selvatici in particolari aree a rischio, vicinanza con aree densamente popolate di allevamenti (DPPA) e posizionamento sulle maggiori rotte migratorie;
- identificazione della tempistica dei controlli in base alla stagionalità delle migrazioni.

## **2. sorveglianza passiva su volatili selvatici ritrovati morti**

- segnalazione di mortalità anomala nelle popolazioni di selvatici con particolare attenzione alle specie considerate reservoir e al rilevamento dei morti nei siti identificati come aree a rischio.

Aree territoriali interessate - Zone umide del territorio nazionale con particolare riferimento a quelle maggiormente interessate sia dai flussi migratori sia dall'allevamento intensivo del pollame.

Specie sottoposte a campionamento - Anatidi e limicoli svernanti o in transito nelle aree umide identificate dal piano di campionamento.

Raccolta ed analisi dei campioni - Esecuzione, da parte dell'ISPRA con la collaborazione del Centro di Referenza Nazionale per le Malattie degli Animali Selvatici - Sezione di Aosta dell'IZS di Torino, di campionamenti per valutare la prevalenza dei virus influenzali aviari nelle popolazioni di uccelli selvatici.

Nell'ambito di tale campionamento dovranno essere prelevati tamponi cloacali per l'esecuzione dell'esame virologico prioritariamente distribuiti per un 80% fra gli anatidi, per un 10% fra i limicoli e per un restante 10% fra altri uccelli selvatici.

Le principali aree di presenza degli anatidi selvatici sul territorio nazionale sono rappresentate dalle zone umide delle regioni:

Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna,

Toscana, Marche, Puglia. Per quanto riguarda la presenza di allevamenti del pollame domestico le maggiori concentrazioni sono

nelle regioni Lombardia, Veneto e Emilia Romagna. In queste aree i prelievi verranno effettuati nella Laguna di Venezia (Veneto), nella parte "emiliana" del Parco Nazionale del Delta del Po, e nel bacino imbrifero del medio corso del Po (Lombardia).

L'intensità di campionamento prevista è pari a 750 individui per il macro-areale "Fiume Po" di cui 400 in Veneto, 270 in Emilia Romagna e 80 in Lombardia. Tale intensità di campionamento è adeguata per stimare la prevalenza del virus con un prevalenza attesa pari al 2% (1% errore, 95% IC). Per ognuna delle altre aree si preleveranno 180 campioni che permettono di stimare la prevalenza del virus con una prevalenza attesa del 3% (2.5% errore, 95% LC). In totale si

effettueranno circa 1500 campioni con la proporzione di cui sopra per quanto riguarda le specie.

Se ritenuti opportuni, in base alla valutazione della situazione epidemiologica, potranno essere disposti ulteriori controlli e

campionamenti.

I prelievi dovranno essere eseguiti nel periodo autunno/invernale.

Esami di laboratorio - Verranno effettuati presso il Centro di Referenza Nazionale, o presso altro Istituto Zooprofilattico Sperimentale a tal fine designato. Eventuali stipiti virali isolati dovranno essere inviati al Centro Nazionale di Referenza per la tipizzazione.

## **ALLEGATO C**

### ***AREE AD ELEVATO RISCHIO***

1. Per "aree ad elevato rischio" si intendono i territori eventualmente definiti da disposizioni comunitarie o quelli individuati secondo i criteri indicati al presente allegato e sulla base della valutazione del rischio effettuata dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie sede del Centro di Referenza Nazionale per l'influenza aviaria.
2. L'elenco delle "aree ad elevato rischio" e' diramato con atto dirigenziale della Direzione generale della sanita' animale e del farmaco veterinario.
3. Nelle more della diramazione dell'elenco di cui al punto 2, tutto il territorio nazionale e' considerato come "area ad elevato rischio".

### **FATTORI DI RISCHIO DI INTRODUZIONE DEL VIRUS NEL POLLAME**

- ubicazione dell'azienda in corrispondenza delle rotte migratorie degli uccelli;
- distanza dell'azienda da zone umide, stagni, paludi, laghi o fiumi, dove potrebbero radunarsi gli uccelli acquatici migratori;
- ubicazione delle aziende avicole in zone caratterizzate da un'alta densita' di uccelli migratori, in particolare uccelli acquatici;
- pollame o altri volatili in cattivita' allevati in allevamenti all'aperto o in qualsivoglia altra struttura in cui non si possa prevenire adeguatamente il contatto tra volatili selvatici e pollame o altri volatili in cattivita'.

### **FATTORI DI RISCHIO DI DIFFUSIONE DEL VIRUS ALL'INTERNO DI UN'AZIENDA**

E DA UN'AZIENDA ALL'ALTRA

- ubicazione dell'azienda avicola in zone ad alta densita' di aziende avicole;
- intensa circolazione di pollame e altri volatili in cattivita', di mezzi e persone all'interno di aziende e tra aziende, e altri intensi contatti diretti e indiretti tra le aziende.



# *Ministero della Salute*

DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E DELLA COMUNICAZIONE  
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI  
UFFICI VIII e IX

## **ORDINANZA MINISTERIALE**

**Modifiche ed integrazioni all'Ordinanza del 26 agosto 2005 concernente misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile**

### II MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559, concernente la produzione e commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993 n. 587, riguardante l'attuazione della direttiva 90/539/CEE relativa alle norme di polizia veterinaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza da Paesi terzi di pollame e uova da cova;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1996, n. 607, concernente la produzione e commercializzazione di selvaggina cacciata;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 24 luglio 2004 concernente le modalità per l'applicazione di un sistema volontario di etichettatura delle carni di pollame;

Vista la propria ordinanza 26 agosto 2005 concernente misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale n. 204 del 2 settembre 2005;

Ritenuto necessario modificare e rafforzare le misure previste dalla predetta ordinanza 26 agosto 2005

## **ORDINA**

### Articolo Unico

**1.** L'articolo 1 dell'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005, è modificato nel seguente modo:

a) al comma 1, le parole "Le aziende di volatili da cortile" sono sostituite dalle seguenti "Le aziende commerciali di volatili";

b) al comma 3, dopo le parole "decreto legislativo n. 336/1999." è aggiunto il seguente periodo "E' escluso dalla registrazione nella banca dati nazionale l'allevamento rurale inteso come il luogo



privato in cui vengono allevati un numero di capi non superiore a 250 volatili, destinati esclusivamente all'autoconsumo".

**2.** Dopo l'articolo 1, dell'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005, è aggiunto il seguente:  
**<< 1-bis**

1. Il presente articolo stabilisce le modalità che i soggetti facenti parte della filiera avicola rurale sono tenuti ad applicare per assicurare la rintracciabilità di ogni movimentazione dei volatili delle specie di cui all'articolo 2, punto 2, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 587/93, e successive modifiche.

2. Per i fini di cui al comma 1, il titolare o il responsabile dell'incubatoio, dell'allevamento di svezzamento nonché quello delle strutture adibite o utilizzate per il commercio all'ingrosso di volatili, deve:

a) registrare ogni partita di volatili introdotta o uscita dalle proprie strutture, indicando, per ciascuna, la quantità, le specie, la data, la provenienza o la destinazione. La registrazione può essere effettuata anche su registri già in possesso per altri fini;

b) compilare, per ogni partita da movimentare in uscita, il modello 4 di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 320/54, come modificato, indicando la struttura di provenienza degli animali.

3. I soggetti di cui al comma 2, sono tenuti ad assolvere agli obblighi stabiliti nel medesimo comma 2, anche quando i volatili sono destinati a un commerciante al dettaglio, compreso quello avente sede fissa nonché quello ambulante o itinerante, nonché ad un successivo commerciante all'ingrosso o al dettaglio.

4. In assenza di provvedimenti restrittivi dovuti a motivi di polizia sanitaria, il modello 4 deve essere redatto in duplice copia, datato e sottoscritto esclusivamente dal titolare o dal responsabile dell'incubatoio, dell'allevamento di svezzamento o dal commerciante all'ingrosso, senza alcuna vidimazione da parte del servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale. Una delle copie deve essere conservata per almeno 12 mesi a decorrere dalla data di rilascio a cura dello stesso soggetto che vi ha provveduto; l'altra copia, che deve accompagnare la partita fino al luogo di destinazione indicato sullo stesso modello 4, deve essere conservata, per almeno 12 mesi a decorrere dalla data di rilascio, dal titolare o dal responsabile dell'azienda, struttura, impianto o luogo in cui sono introdotti i volatili.

5. Il commerciante al dettaglio che detiene volatili presso un'azienda o in qualsiasi altro luogo o impianto di cui è proprietario o responsabile, per un tempo superiore alle 72 ore, deve dotarli di ogni struttura ed attrezzatura adeguate al soddisfacimento delle esigenze fisiologiche e di benessere degli animali.

6. Gli obblighi di cui ai comma 1, 2, 3 e 4 devono essere assolti anche nel caso di occasionale cessione di volatili nell'ambito di attività promozionali o espositive, comunque denominate.

7. Il commerciante all'ingrosso di volatili deve assicurare il regolare avvicendamento degli animali al massimo entro 30 giorni dal loro acquisto; i restanti requisiti, necessari all'individuazione di tale soggetto, sono i medesimi indicati all'articolo 2, comma 1, lettera m) del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 193 >>.

**3.** All'articolo 2, dell'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005, il comma 1 è modificato nel modo seguente:

a) nel capoverso, le parole "L'introduzione di volatili da cortile in aziende" sono sostituite dalle parole "L'introduzione di volatili in aziende commerciali";

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

<<b> i volatili devono essere mantenuti in quarantena per 21 giorni dal momento dell'accasamento, ad eccezione di quelli introdotti negli **allevamenti rurali** nonché negli allevamenti industriali in grado di garantire l'attuazione delle misure di biosicurezza di cui all'allegato A alla presente ordinanza. Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, le Regioni e le Province autonome attuano, sul territorio di competenza, le norme previste all'allegato A >>.

4. L'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005, è sostituito dal seguente:

<< **Articolo 3**

1. Le disposizioni del presente articolo e degli articoli 4, 5, 6 e 7, si applicano alle carni di volatili da cortile di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 495, alle carni di selvaggina da penna d'allevamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559, nonché a quelle di selvaggina da penna cacciata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996, n. 607, come modificati, d'ora innanzi tutte denominate carni avicole, nonché ai prodotti a base di carne e alle preparazioni contenenti carni avicole.

2. Ai fini della profilassi delle malattie infettive e diffuse delle specie avicole, anche a carattere zoonosico, gli operatori del settore alimentare che trattano carni avicole nonché i prodotti a base di carne e le preparazioni contenenti carni avicole, devono riportare in etichetta le indicazioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7.

3. L'obbligo di riportare in etichetta le indicazioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7, deve essere assolto dal produttore nazionale di carni avicole o dei relativi prodotti a base di carne e preparazioni o, quando provengono da Paesi comunitari e terzi, dal primo destinatario nazionale delle stesse; tali soggetti vi devono provvedere in qualsiasi momento precedente alla loro esposizione al pubblico ai fini della vendita, o cessione ad altro titolo, e alla loro distribuzione sia al dettaglio che agli esercizi che somministrano tali alimenti.

4. Per i fini di cui al comma 3, il produttore nazionale di carni avicole o dei relativi prodotti a base di carne e preparazioni e, nel caso di merci introdotte in provenienza da Paesi comunitari e terzi, il primo destinatario nazionale delle stesse che non hanno provveduto direttamente all'obbligo di etichettatura, devono indicare, su richiesta degli organi di vigilanza, il soggetto a cui hanno demandato tale adempimento, al quale devono fornire per iscritto le informazioni stabilite agli articoli 4, 5, 6 e 7.

5. Con riguardo all'obbligo di indicazione in etichetta della data di introduzione nel territorio nazionale delle carni avicole e dei relativi prodotti a base di carne e delle preparazioni, provenienti da Paesi comunitari e terzi, essa è quella che risulta dalla registrazione di ingresso delle merci nella struttura di prima destinazione sul territorio nazionale, registrazione che deve essere effettuata dal proprietario o dal responsabile di detta struttura anche utilizzando registri già in possesso per altri fini; detta registrazione deve altresì permettere l'immediata correlazione tra la data di introduzione della merce e il quantitativo o lotto cui è riferita.

6. I soggetti che aderiscono all'etichettatura volontaria effettuata ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 luglio 2004, citato in premessa, possono assolvere all'obbligo di etichettatura delle carni avicole, integrando solo quelle informazioni dell'articolo 4 della presente ordinanza che non vi compaiono.>>.

5. L'articolo 4 dell'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005, è modificato nel seguente modo:

a) al comma 1, lettera a) e al comma 2 lettera a), dopo le parole "sigla IT" sono aggiunte le seguenti "oppure ITALIA";

b) ai commi 3 e 4, le parole "di cui ai commi 1 e 2" sono sostituite dalle parole "di cui ai commi 1 o 2".

6. L'articolo 5 dell'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005, è modificato nel seguente modo:

a) la lettera b) del comma 3, è sostituita dalla seguente:

<<b> la data di introduzione nel territorio nazionale. Per le provenienze sia comunitarie che da Paesi terzi si applica quanto stabilito all'articolo 3, comma 5>>;

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:

<<3-bis

Nei punti vendita delle carni avicole le informazioni di cui ai comma 1, 2 e 3 devono essere fornite al consumatore secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 4.>>.

7. L'articolo 6 dell'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005, è sostituito dal seguente:

#### <<Articolo 6

1. L'operatore alimentare che produce preparazioni o prodotti a base di carne contenenti carni avicole è tenuto ad apporre sull'etichetta di ogni singola confezione la data di preparazione o il numero di lotto nonché:

a) nel caso di utilizzo della materia prima cui è fatto riferimento all'articolo 4, comma 1 e comma 2 lettera a), la parola ITALIA.;

b) nel caso di animali vivi o di materia prima diversi da quella della lettera a), l'indicazione per esteso del Paese comunitario o del Paese terzo da cui provengono gli animali vivi o la materia prima, anche se si tratta di animali macellati o di materia prima lavorata in stabilimenti nazionali.

2. Nei punti vendita che producono preparazioni o prodotti a base di carne contenenti carni avicole, le informazioni di cui al comma 1, devono essere fornite con le stesse modalità stabilite all'articolo 4, comma 4.

3. Al fine di permettere lo smaltimento delle scorte degli imballaggi e delle etichette, fino al 31 gennaio 2006 l'operatore alimentare è autorizzato a riportare le indicazioni stabilite alle lettere a) e b) del comma 1, su un apposito cartello che deve essere esposto in maniera visibile nei luoghi di presentazione e vendita dei prodotti al consumatore finale. >>.

8. All'articolo 7 dell'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

<<1-bis

Per la data di introduzione si applica quanto stabilito all'articolo 3, comma 5. Fino al 31 gennaio 2006 l'operatore alimentare è autorizzato a riportare le indicazioni di cui alle lettere a) e b) del primo comma, su un apposito cartello che deve essere esposto in maniera visibile nei luoghi di presentazione e vendita dei prodotti al consumatore finale. >>.

9. All'articolo 8 dell'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005, le parole "di cui agli articoli da 3 a 6" sono sostituite dalle parole "di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7".

10. Fatte salve le modifiche apportate con la presente ordinanza, le parole "volatili da cortile", contenute negli articoli 4, 5, 6 e 7 dell'ordinanza del Ministro della salute del 26 agosto 2005, sono sostituite con la parola "avicole".

11. Le prescrizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 dell'ordinanza del Ministro della salute del 26 agosto 2005, come modificate dalla presente, si applicano alle carni avicole, alle preparazioni e ai prodotti a base di carne contenenti carni avicole, ottenuti anche in altri Paesi successivamente alla data di cui all'articolo 9.

La presente ordinanza entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma 10 ottobre '05

Il Ministro

## ALLEGATO A

### BIOSICUREZZA NEGLI ALLEVAMENTI AVICOLI

#### Requisiti strutturali degli allevamenti

1. I locali di allevamento (capannoni) devono essere dotati di:

- pavimento in cemento o in materiale lavabile per facilitare le operazioni di pulizia e disinfezione, fatta eccezione dei parchetti esterni;
- pareti e soffitti lavabili;
- attrezzature lavabili e disinfettabili;
- efficaci reti antipassero su tutte le aperture ad esclusione dei capannoni dotati di parchetti esterni.

I capannoni devono altresì essere dotati di chiusure adeguate.

2. Tutti gli allevamenti devono possedere:

- a) barriere posizionate all'ingresso idonee ad evitare l'accesso incontrollato di automezzi (cancelli o sbarre mobili);
- b) piazzole di carico e scarico dei materiali d'uso e degli animali, posizionate agli ingressi dei capannoni, lavabili, disinfettabili e di dimensioni minime pari all'apertura del capannone nonchè dotate di un fondo solido ben mantenuto;
- c) un sistema di caricamento del mangime dall'esterno della recinzione per i nuovi fabbricati destinati all'allevamento dei riproduttori;
- d) una superficie larga un metro lungo tutta la lunghezza esterna del capannone che dovrà essere mantenuta sempre pulita;
- e) aree di stoccaggio dei materiali d'uso (lettiere vergini, mezzi meccanici ecc.) dotate di impianti di protezione;
- f) una zona filtro dotata di spogliatoio, lavandini e detergenti all'entrata di ogni azienda; deve essere prevista una dotazione di calzature e tute specifiche. Ogni area deve essere identificata mediante cartelli di divieto di accesso agli estranei;
- g) attrezzature d'allevamento e di carico (muletti, pale, nastri e macchine di carico etc.); nel caso in cui dette attrezzature siano utilizzate da più aziende, esse devono essere sottoposte ad accurato lavaggio e disinfezione ad ogni ingresso ed uscita dalle diverse aziende;
- h) uno spazio per il deposito temporaneo dei rifiuti; non è ammesso accumulo di qualsiasi materiale nelle zone attigue ai capannoni.

3. Negli allevamenti di svezzamento ogni ambiente deve essere delimitato da pareti e dotato di proprio accesso indipendente, anche nel caso confini su uno o più lati con altre unità produttive.

4. I tempi per l'esecuzione dei lavori di adeguamento a quanto contenuto nel presente allegato, saranno stabiliti dal Servizio Veterinario competente per territorio, dopo apposito sopralluogo.

## Norme di conduzione

1. È fatto obbligo al detentore dell'allevamento di:
  - a) vietare l'ingresso a persone estranee. In deroga alla presente lettera, negli allevamenti di svezzamento il responsabile deve limitare il più possibile l'accesso ad estranei evitando il contatto diretto con i volatili, e comunque, obbligando l'uso di calzari, camici, tute e cappelli;
  - b) dotare il personale di vestiario pulito per ogni intervento da effettuare in allevamento,
  - c) consentire l'accesso all'area circostante i capannoni, solo agli automezzi destinati all'attività di allevamento e previa accurata disinfezione del mezzo all'ingresso in azienda;
  - d) registrare tutti i movimenti in uscita e in ingresso dall'azienda del personale (indicandone le mansioni), degli animali, delle attrezzature e degli automezzi;
  - e) predisporre un programma di derattizzazione e lotta agli insetti nocivi;
  - f) vietare al personale che opera nell'allevamento, di detenere volatili propri.
2. Per l'imballaggio ed il trasporto delle uova da cova e da consumo, deve essere utilizzato esclusivamente materiale monouso o materiale lavabile e disinfettabile.
3. Il detentore deve verificare tramite apposita scheda, l'avvenuta disinfezione dell'automezzo presso il mangimificio, che dovrà avvenire almeno con cadenza settimanale. La disinfezione deve essere attestata dal tagliando allegato ai documenti di accompagnamento.
4. Gli automezzi destinati al trasporto degli animali al macello devono essere accuratamente lavati e disinfettati presso l'impianto di macellazione dopo ogni scarico. Deve essere posta particolare attenzione al lavaggio delle gabbie. A tal fine deve essere predisposto un protocollo di sanificazione approvato dal Servizio Veterinario e inserito nel manuale di autocontrollo del macello.
5. Negli allevamenti di tacchini da carne di tipo intensivo è consentito esclusivamente l'accasamento di tacchinotti di un giorno provenienti direttamente da un incubatoio.
6. Il carico dei tacchini al macello deve essere effettuato nell'arco di tempo massimo di 10 giorni.
7. Negli allevamenti avicoli, situati al di fuori di zone soggette a provvedimenti restrittivi per malattie infettive e diffuse dei volatili, dopo la verifica della scrupolosa applicazione dei requisiti strumentali e gestionali di biosicurezza prescritti e l'attuazione di efficaci controlli sanitari, i Servizi Veterinari possono autorizzare il carico degli animali, per il successivo inoltro al macello, in più soluzioni.

## Pulizie e disinfezioni

1. Alla fine di ogni ciclo produttivo e prima dell'inizio del successivo, i locali e le attrezzature devono essere accuratamente sottoposti a pulizia e disinfezione. I sili devono essere puliti e disinfettati ad ogni nuovo ingresso di animali.
2. In deroga al precedente punto 1, negli allevamenti di svezzamento la pulizia e disinfezione dei sili e dei capannoni deve essere effettuata almeno una volta l'anno.
3. L'immissione di nuovi volatili deve essere effettuata nel rispetto del vuoto biologico. Dal giorno di svuotamento dell'allevamento a quello di immissione di nuovi volatili devono trascorrere almeno:
  - 14 giorni: per i polli da carne;
  - 21 giorni: per i tacchini, le anatre destinate alla produzione di carne e per i riproduttori in fase pollastra.
4. Il vuoto biologico minimo da rispettare nelle unità produttive (capannoni) delle altre aziende di allevamento è il seguente:
  - 14 giorni per i galli golden e livornesi e le faraone destinate alla produzione di carne;
  - 21 giorni per le galline per uova da consumo (ovaiole);
  - 14 giorni per la selvaggina da penna;
  - 8 giorni per gli allevamenti di svezzamento.
5. Dopo le operazioni di pulizia e disinfezione, prima dell'inizio del nuovo ciclo, è obbligatorio effettuare un vuoto sanitario di almeno 3 gg dell'intero allevamento o dell'unità epidemiologica nel caso di animali da carne, e delle singole unità produttive per le altre tipologie allevate.

## Animali morti

1. Per lo stoccaggio degli animali morti devono essere installate idonee celle di congelamento collocate all'esterno del perimetro dell'area di allevamento, assicurando che il ritiro sia effettuato da ditte regolarmente autorizzate. Le celle possono essere collocate anche all'interno degli impianti, a condizione che l'operazione di carico degli animali morti avvenga all'esterno dell'area di allevamento. La capienza delle celle deve essere proporzionale alle capacità produttive dell'allevamento e delle specie avicole allevate.
2. Al termine di ogni ciclo di allevamento gli animali morti devono essere inviati a stabilimenti autorizzati, ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento degli animali morti;
3. In deroga a quanto previsto nei precedenti punti è consentito il carico delle carcasse anche durante il ciclo di allevamento nel caso di:
  - mortalità eccezionale, anche non imputabile a malattie infettive, previa certificazione del Servizio Veterinario competente;
  - allevamenti con superficie dei locali superiore ai 10.000 mq., allevamenti a ciclo lungo (riproduzione) e allevamenti a ciclo continuo (galline ovaiole); detti impianti devono dotarsi di celle di congelamento che permettano il ritiro con cadenza superiore al mese nonché gli allevamenti da svezzamento potranno usufruire del ritiro delle carcasse ad intervalli non inferiori al mese.

Detti animali morti devono essere trasportati ad impianti autorizzati ai sensi della vigente normativa in materia, tramite mezzi autorizzati.



## **Gestione delle lettiere**

1. La lettiera e la pollina, se sottoposte a processo di maturazione, devono essere opportunamente stoccate presso l'allevamento così come previsto dalla vigente normativa. Quando ciò non fosse possibile queste devono essere rimosse tramite ditte regolarmente autorizzate.
2. La lettiera deve essere asportata con automezzi a tenuta e coperti in modo da prevenire la dispersione della stessa.

## **Verifiche**

Il Servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale, nell'ambito dell'attività di controllo e vigilanza, è incaricato della verifica della sussistenza dei requisiti strutturali e dell'applicazione delle norme gestionali contenute nel presente allegato.

---

**Art. 2.**

1. L'efficacia dell'*ordinanza 26 agosto 2005*, e successive modificazioni, come modificata dalla presente ordinanza, è prorogata fino al 31 dicembre 2017 a decorrere dal giorno della pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

---

---

**Allegato A***Requisiti strutturali degli allevamenti*

1. I locali di allevamento devono essere dotati di:

pavimento in cemento o in materiale lavabile per facilitare le operazioni di pulizia e disinfezione, fatta eccezione dei parchetti esterni;

pareti e soffitti lavabili;

attrezzature lavabili e disinfettabili;

efficaci reti antipassero su tutte le aperture ad esclusione dei capannoni dotati di parchetti esterni.

I capannoni devono altresì essere dotati di chiusure adeguate.

2. Tutti gli allevamenti devono possedere:

a) barriere posizionate all'ingresso idonee ad evitare l'accesso incontrollato di automezzi (cancelli o sbarre mobili) e apposti cartelli di divieto di accesso agli estranei; l'azienda deve essere dotata di una zona, chiaramente identificata, per la sosta dei veicoli sia del personale dell'azienda sia dei visitatori. Dalla zona di parcheggio non deve essere direttamente accessibile l'area di governo degli animali;

b) piazzole di carico e scarico dei materiali d'uso e degli animali, posizionate agli ingressi dei capannoni, lavabili, disinfettabili e di dimensioni minime pari all'apertura del capannone nonché dotate di un fondo solido ben mantenuto;

c) un sistema di caricamento del mangime dall'esterno della recinzione per i nuovi fabbricati destinati all'allevamento industriale di riproduttori, galline ovaiole per la produzione di uova da consumo e tacchini da carne;

d) una superficie larga un metro lungo tutta la lunghezza esterna del capannone che dovrà essere mantenuta sempre pulita;

e) aree di stoccaggio dei materiali d'uso (lettiere vergini, mezzi meccanici ecc.) dotate di impianti di protezione;

f) una zona filtro dotata di spogliatoio, lavandini e detergenti all'entrata di ogni azienda; deve essere prevista una dotazione di calzature e tute specifiche. Ogni area deve essere identificata mediante cartelli di divieto di accesso agli estranei;

g) attrezzature d'allevamento e di carico (muletti, pale, nastri e macchine di carico ecc.); nel caso in cui dette attrezzature siano utilizzate da più aziende, esse devono essere sottoposte ad accurato lavaggio e disinfezione ad ogni ingresso ed uscita dalle diverse aziende;

h) uno spazio per il deposito temporaneo dei rifiuti; non è ammesso accumulo di qualsiasi materiale nelle zone attigue ai capannoni;

i) idonei cartelli informativi sulle procedure da adottare dopo l'accesso all'allevamento, al fine di garantire una migliore attuazione delle pratiche previste nei precedenti punti.

3. Negli allevamenti appartenenti al circuito rurale (svezzatori), ogni ambiente deve essere delimitato da pareti lavabili e disinfettabili e dotato di proprio accesso indipendente, anche nei casi confinanti su uno o più lati con altre unità produttive. Oltre a quanto riportato nella presente ordinanza, per consentire la commercializzazione dei volatili appartenenti al settore rurale, si rimanda alle disposizioni previste dal *decreto ministeriale 25 giugno 2010*.

### *Norme di conduzione*

1. E' fatto obbligo al detentore dell'allevamento di:

a) vietare l'ingresso a persone estranee. In deroga alla presente lettera, negli allevamenti di svezzamento, il responsabile deve limitare il più possibile l'accesso ad estranei evitando il contatto diretto con i volatili, e comunque, obbligando l'uso di calzari, camici, tute e copricapo;

b) dotare il personale di vestiario pulito per ogni intervento da effettuare in allevamento;

c) consentire l'accesso all'area circostante i capannoni, solo agli automezzi destinati all'attività di allevamento e previa accurata disinfezione del mezzo all'ingresso in azienda;

d) registrare tutti i movimenti in uscita e in ingresso dall'azienda del personale (indicandone le mansioni), degli animali, delle attrezzature e degli automezzi;

e) predisporre un programma di derattizzazione e lotta agli insetti nocivi;

f) vietare al personale che opera nell'allevamento di detenere volatili propri;

g) lavarsi accuratamente le mani almeno all'inizio e alla fine dell'attività lavorativa in allevamento;

h) verificare che il personale esterno che accede all'allevamento attui correttamente le procedure di biosicurezza previste.

2. Per l'imballaggio ed il trasporto delle uova da cova e da consumo deve essere utilizzato esclusivamente materiale monouso o materiale lavabile e disinfettabile.

3. Il detentore deve verificare, tramite apposita scheda, l'avvenuta disinfezione dell'automezzo presso il mangimificio, che dovrà avvenire almeno con cadenza settimanale. La disinfezione deve essere attestata dal tagliando allegato ai documenti di accompagnamento.

4. Gli automezzi destinati al trasporto degli animali al macello devono essere accuratamente lavati e disinfettati presso l'impianto di macellazione dopo ogni scarico. Deve essere posta particolare attenzione al lavaggio delle gabbie. A tal fine deve essere predisposto un protocollo di sanificazione approvato dal Servizio veterinario e inserito nel manuale di autocontrollo del macello.

5. Negli allevamenti di tacchini da carne di tipo intensivo è consentito esclusivamente l'accasamento di tacchinotti di un giorno provenienti direttamente da un incubatoio.

6. In deroga al precedente paragrafo, è consentito l'accasamento di tacchinotti di età superiore ad un giorno, esclusivamente nelle aree del territorio non incluse nell'elenco delle «aree ad elevato rischio» individuate secondo i criteri di cui all'Allegato C).

7. Il carico dei tacchini al macello deve essere effettuato nell'arco di un tempo massimo di dieci giorni.

8. In deroga al precedente paragrafo 7, negli allevamenti situati al di fuori di zone soggette a provvedimenti restrittivi per malattie infettive e diffuse dei volatili e nelle aree del territorio non incluse nell'elenco delle «aree ad elevato rischio» individuate secondo i criteri di cui all'Allegato C, dopo la verifica della scrupolosa applicazione dei requisiti strumentali e gestionali di biosicurezza prescritti e l'attuazione di efficaci controlli sanitari, i Servizi Veterinari possono autorizzare il carico degli animali, per il successivo inoltro al macello, in più soluzioni. In tal caso i controlli devono almeno essere effettuati trascorsi quattordici giorni dal carico delle femmine e dieci giorni prima del carico dei maschi.

9. Nelle aree individuate a rischio, le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano possono definire una procedura di gestione del territorio che preveda l'accasamento dei tacchini per aree omogenee con tempistiche di accasamento che comportino il carico degli animali in modo sincrono / concomitante.

### *Pulizie e disinfezioni*

1. Alla fine di ogni ciclo produttivo e prima dell'inizio del successivo, i locali e le attrezzature devono essere accuratamente sottoposti a pulizia e disinfezione. I sili devono essere puliti e disinfettati ad ogni nuovo ingresso di animali.

2. In deroga al precedente punto 1, negli allevamenti di svezzamento la pulizia e disinfezione dei sili e dei capannoni deve essere effettuata almeno una volta l'anno.

3. L'immissione di nuovi volatili deve essere effettuata nel rispetto del vuoto biologico. Dal giorno di svuotamento dell'allevamento a quello di immissione di nuovi volatili devono trascorrere almeno:

sette giorni: per i polli da carne;

ventuno giorni: per i tacchini, le anatre destinate alla produzione di carne e per i riproduttori in fase pollastra.



4. In deroga al precedente punto 3, è consentito ridurre il periodo del vuoto biologico per i tacchini a quattordici giorni anziché ventuno giorni esclusivamente nelle aree del territorio non incluse nell'elenco delle «aree ad elevato rischio» individuate secondo i criteri di cui all'Allegato C) e negli allevamenti avicoli, situati al di fuori di zone soggette a provvedimenti restrittivi per malattie infettive e diffuse dei volatili.

5. Il vuoto biologico minimo per capannone da rispettare delle altre aziende di allevamento è il seguente:

quattordici giorni per i galli golden e livornesi, i capponi e le faraone destinate alla produzione di carne;

ventuno giorni per le galline per uova da consumo sia in fase deposizione sia in fase pollastra;

quattordici giorni per la selvaggina da penna;

otto giorni per gli allevamenti di svezzamento.

Dopo le operazioni di pulizia e disinfezione, prima dell'inizio del nuovo ciclo, è obbligatorio effettuare un vuoto sanitario di almeno tre giorni dell'intero allevamento, o del capannone come previsto nei precedenti punti.

#### *Animali morti*

1. Per lo stoccaggio degli animali morti devono essere installate idonee celle di congelamento collocate all'esterno del perimetro dell'area di allevamento, assicurando che il ritiro sia effettuato da ditte regolarmente autorizzate. Le celle possono essere collocate anche all'interno degli impianti, a condizione che l'operazione di carico degli animali morti avvenga all'esterno dell'area di allevamento. La capienza delle celle deve essere commisurata alle capacità produttive dell'allevamento e delle specie avicole allevate.

2. Al termine di ogni ciclo di allevamento gli animali morti devono essere inviati a stabilimenti autorizzati ai sensi della vigente normativa.

3. In deroga a quanto previsto nel precedente punto 1, è consentito il carico delle carcasse anche durante il ciclo di allevamento nel caso di:

mortalità eccezionale, anche non imputabile a malattie infettive, previa certificazione del Servizio veterinario competente; se del caso, in presenza di mortalità anomala il Servizio veterinario dovrà effettuare idonei prelievi per escludere la presenza del virus dell'influenza aviaria;

allevamenti con superficie dei locali superiore ai 10.000 mq., allevamenti a ciclo lungo (riproduzione) e allevamenti a ciclo continuo (galline ovaiole); detti impianti devono dotarsi di celle di congelamento che permettano il ritiro con cadenza superiore al mese nonché gli allevamenti di svezzamento potranno usufruire del ritiro delle carcasse ad intervalli non inferiori al mese.

#### *Gestione delle lettiere*

1. La lettiera e la pollina, se sottoposte a processo di maturazione, devono essere opportunamente stoccate presso l'allevamento così come previsto dalla vigente normativa. Quando ciò non fosse possibile queste devono essere rimosse tramite ditte regolarmente autorizzate.

2. La lettiera deve essere asportata con automezzi a tenuta e coperti in modo da prevenire la dispersione della stessa.

#### *Verifiche*

Il Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale, nell'ambito dell'attività di controllo e vigilanza, è incaricato della verifica della sussistenza dei requisiti strutturali e dell'applicazione delle norme gestionali contenute nel presente allegato.



# *Ministero della Salute*

## **ORDINANZA 26 agosto 2005**

### **Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile.**

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1256, e successive modifiche;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, e in particolare l'art. 2, commi 2 e 5;

Visto il decreto 20 luglio 1988, n. 298, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 656, di attuazione della direttiva 92/40/CEE del Consiglio che istituisce misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria;

Visto il decreto legislativo 10 dicembre 1997, n. 495 concernente la produzione e commercializzazione di carni di volatili da cortile;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336 concernente il divieto di utilizzo di talune sostanze ormoniche e tireostatiche;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537 concernente la produzione e commercializzazione di prodotti a base di carne;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1998 concernente la produzione e la commercializzazione di carni macinate e preparazioni di carne;

Vista la decisione comunitaria 2005/464/CE, che prevede l'obbligo per tutti gli Stati membri di predisporre indagini sull'influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici;

Viste le raccomandazioni del Comitato scientifico della Unione europea del 25 agosto 2005;

Ritenuto che debbano essere messe in atto tutte le misure idonee ad evitare ogni ulteriore rischio di propagazione della malattia;

Ordina:

Art. 1.

Obbligo di registrazione delle aziende di volatili da cortile

1. Le aziende di volatili da cortile che non siano state registrate conformemente a quanto disposto dall'art. 14, comma 1 del decreto legislativo n. 336/1999, sono sottoposte a provvedimento di divieto di commercializzazione di animali e prodotti dell'avicoltura per un periodo di tempo non inferiore a quarantacinque giorni o, a scelta del proprietario all'abbattimento e distruzione, senza indennizzo, di tutti gli animali della specie avicola presenti.

2. Le spese per i provvedimenti di cui al comma 1 sono a carico dei titolari delle aziende assoggettate ai provvedimenti sanitari.

3. I servizi veterinari delle A.S.L. registrano nella banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica le informazioni relative alle aziende registrate ai sensi del decreto legislativo n. 336/1999.

#### Art. 2.

Misure di quarantena e controllo nelle aziende di volatili da cortile

1. L'introduzione di volatili da cortile in aziende, che già risultino registrate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 336/1999, è consentita esclusivamente alle seguenti condizioni:

a) il proprietario o il responsabile dell'azienda deve aver preventivamente informato il Servizio veterinario competente per territorio con almeno ventiquattro ore lavorative di anticipo dell'introduzione degli animali;

b) gli animali siano mantenuti in quarantena per ventuno giorni, in una struttura, in cui si applica il regime di «tutto pieno tutto vuoto», fisicamente separata da altre strutture produttive.

2. Il Servizio veterinario delle ASL competenti per territorio effettua gli opportuni controlli sulle aziende di cui al comma 1, effettuando se del caso campionamenti sulle partite introdotte.

3. Il Ministero della salute, su richiesta delle regioni e province autonome, può concedere, deroghe alle modalità di effettuazione della quarantena, sentito il Centro nazionale di referenza per le malattie dei volatili.

#### Art. 3.

Informazioni obbligatorie

1. Ai fini della profilassi delle malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile, anche a carattere zoonosico, è disposto l'obbligo di riportare sulle carni fresche di volatili da cortile, come definite all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1997, nonché sulle preparazioni e sui prodotti a base di carne contenenti carni di volatili da cortile, le indicazioni di cui ai successivi articoli 4-7 mediante l'apposizione di un'apposita etichetta.

#### Art. 4.

Prescrizioni relative alle carni fresche di volatili da cortile

1. L'operatore alimentare che effettua le operazioni di macellazione delle carni di volatili da cortile deve fornire le seguenti informazioni, mediante l'apposizione su un'apposita etichetta, sulla carcassa, o sul materiale di confezionamento o di imballaggio:

a) la sigla IT seguita dal numero identificativo di registrazione presso la AUSL dell'allevamento di provenienza degli animali, riportato sul documento di accompagnamento di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 11 febbraio 2003;

b) la data o il numero di lotto di macellazione;

c) il numero di riconoscimento dello stabilimento di macellazione.

2. L'operatore del settore alimentare che effettua le operazioni di sezionamento deve riportare le seguenti informazioni su un'apposita etichetta apposta su ogni singolo pezzo o sul materiale di confezionamento od imballaggio:

a) la sigla IT seguita dalla sigla della provincia o province degli allevamenti che hanno costituito il lotto di sezionamento delle carni;

b) data di sezionamento o il numero di lotto di sezionamento;

c) numero di riconoscimento dello stabilimento di sezionamento.

3. Nel caso di carcasse o parti di carcasse fornite al consumatore non confezionate singolarmente nello stabilimento di produzione l'informazione di cui ai commi 1 e 2 possono essere apposte

sull'imballaggio.

4. Il punto vendita delle carni di volatili da cortile intere o sezionate, ove presentate al consumatore finale non confezionate individualmente all'origine e' tenuto ad esporre le informazioni di cui ai commi 1 e 2 o a collocare suddette informazioni su un'etichetta da apporre sul prodotto preincartato.

#### Art. 5.

Prescrizioni relative alle carni fresche di volatili da cortile provenienti da Paesi comunitari e terzi

1. L'operatore alimentare nel caso in cui introduca direttamente al macello volatili da cortile vivi in provenienza da altro Paese membro o da Paese terzo deve riportare sull'etichetta delle carni ottenute da tali volatili, che deve essere apposta su ogni singola confezione e sull'imballaggio:

a) l'origine: con specifica in chiaro del Paese di provenienza;  
b) la data o il numero di lotto di macellazione;  
c) il numero di riconoscimento dello stabilimento di macellazione.

2. L'operatore alimentare nel caso in cui introduca carni fresche di volatili da cortile ai fini del sezionamento da altro Paese membro o da Paese terzo deve riportare sull'etichetta apposta su ogni singola confezione e sull'imballaggio:

a) l'origine delle carni: con specifica in chiaro del Paese di provenienza;  
b) la data o il numero di lotto di sezionamento;  
c) il numero di riconoscimento dello stabilimento di sezionamento.

3. L'operatore del settore alimentare che introduca da un Paese comunitario o terzo carni di volatili da cortile, intere o sezionate per essere commercializzate tal quali deve riportare sull'etichetta apposta su ogni singola confezione e sull'imballaggio:

a) l'origine: con specifica in chiaro del Paese di provenienza;  
b) la data di introduzione nel territorio italiano.

#### Art. 6.

Prescrizioni relative alle preparazioni e prodotti a base di carne di volatili da cortile

1. L'operatore alimentare che produce preparazioni o prodotti a base di carne contenenti carni di volatili da cortile, ai sensi della normativa vigente, e' tenuto ad apporre sull'etichetta di ogni singola confezione e sull'imballaggio le seguenti informazioni:

a) l'origine della materia prima avicola, riportante la sigla IT seguita dal numero di riconoscimento dello stabilimento di macellazione o sezionamento delle carni oppure l'indicazione del Paese comunitario o terzo;  
b) la data di preparazione o il numero di lotto.

#### Art. 7.

Prescrizioni relative alle preparazioni e prodotti a base di carne di volatili da cortile provenienti da Paesi comunitari o terzi

L'operatore del settore alimentare che introduca da un Paese comunitario o terzo preparazioni o prodotti a base di carne contenenti carni di volatili da cortile, deve riportare sull'etichetta le seguenti informazioni:

- a) origine: con specifica in chiaro del paese di provenienza;
- b) data di introduzione nel territorio italiano.

Art. 8.  
Sanzioni

Salvo che il fatto costituisca reato e quanto previsto dal decreto legislativo n. 109/1992, la violazione delle prescrizioni di cui agli articoli da 3 a 6 comporta la sospensione del provvedimento che consente lo svolgimento dell'attività da un minimo di sette giorni a un massimo di ventuno giorni.

Art. 9.  
Entrata in vigore

1. La presente ordinanza entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e le disposizioni di cui agli articoli 4-7 si applicano a decorrere dal quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione.

2. La presente ordinanza ha validità sino al 31 dicembre 2007.

Roma, 26 agosto 2005

Il Ministro: Storace

Registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 2005

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 129